

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'IPOTESI DI CCDI DI PARTE ECONOMICA ANNO 2020

Oggetto: Attuazione della disciplina dettata dagli articoli 40 e 40bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Relazione illustrativa sulla ipotesi di Contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020.

Premessa

Nelle pubbliche amministrazioni le materie afferenti la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione decentrata integrativa sono disciplinate dal Titolo III del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 40 prevede che:

- ⇒ Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. (Comma 3-bis)
- ⇒ A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa, che devono essere certificate dagli organi di controllo interno,
 utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle
 finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. (Comma 3-sexies)

Obiettivi

Con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto degli schemi standard per l'elaborazione della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria", che tutti gli enti devono utilizzare per garantire la piena conoscenza delle informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, come richiesto dalla richiamata normativa. Le relazioni, secondo la normativa vigente in essere, sono finalizzate:

- > a supportare la *delegazione trattante di parte pubblica* con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- > a supportare gli *organi di controllo* con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- > a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente, definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti. In particolare, la citata normativa prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

In data 21.05.2018 si è proceduto alla sottoscrizione del CCNL per il comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018. L'art. 8 del nuovo CCNL stabilisce che in ogni Ente deve essere stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative un contratto decentrato integrativo di durata triennale sulle materie indicate all'art. 7, comma 4. Le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione decentrata integrativa vengono determinate in base alla disciplina prevista dall'art. 67 e vengono negoziate con cadenza annuale ai sensi dell'art. 68 dello stesso CCNL.

In ossequio alle disposizioni inserite al comma 3 del citato art. 7, l'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta comunale n. 167 del 03.07.2018, ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante.

Nella Delegazione trattante del 27.11.2019, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto il CCDI di parte normativa per il triennio 2019/2021, con il quale sono stati definiti i criteri generali per l'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo. In base alle disposizioni contenute nel citato art. 8, gli enti possono procedere alla verifica dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo con cadenza annuale.

Atteso che, in base alle indicazioni fornite dall'Aran, la determinazione delle risorse stabili è di competenza della parte datoriale, con determinazione dirigenziale n. 509 del 20.04.2020, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018.

Con deliberazione n. 143 del 16.11.2020, la Giunta comunale ha formalizzato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), determinando, altresì, il fondo delle risorse decentrate variabili, previa acquisizione del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale del ______, in ordine alla compatibilità dei costi previsti dal medesimo contratto con i vincoli di bilancio.

Nella Delegazione trattante del 17.12.2020 la parte pubblica e la delegazione sindacale hanno raggiunto un'intesa sull'Ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2020, recante l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente.

A riguardo si precisa che il CDI di parte economica è stato stipulato con l'osservanza particolare delle seguenti disposizioni:

√ art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;



- √ artt. 67 e 68 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni locali;
- ✓ art. 1 comma 456 della legge n. 147 del 27.12.12013, Legge di stabilità 2014 che ha reso permanente le riduzioni delle risorse decentrate effettuate per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 in base alle disposizioni dettate dall'art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010;
- √ art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Con la sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI in esame, si è preso atto dei nuovi criteri per la differenziazione delle valutazioni introdotti dall'art. 19, comma 1, del D.lgs. 27.10.2009, come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 25.05.2017, n. 75. A riguardo, si precisa che le parti hanno concordato che l'erogazione dei compensi correlati alla produttività individuale e collettiva si attua nel rispetto del Sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 128 del 16.05.2019, al fine di garantire il rispetto dei principi di necessaria selettività e valorizzazione del merito sanciti dal d.lgs. n. 150/2009.

Lo schema di relazione illustrativa è composto da due distinti moduli, così articolati:

- 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto
- 2. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO.

Data di sottoscrizione	⇒ in data 17.12.2020, la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di CCDI di parte economica per l'anno 2020 per l ripartizione del fondo delle risorse decentrate con relativa disciplin delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse.	
Periodo temporale di vigenza	⇒ l'ipotesi di accordo afferisce le modalità di utilizzo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, che, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 8, comma 1, dello stesso CCNL, sono determinate in sede di CDI con cadenza annuale. (Contratto integrativo economico per l'anno 2020).	
Composizione della delegazione trattante	Per l'Amministrazione comunale le trattative sono state condotte dalla Delegazione Trattante di parte pubblica, così composta: 1. dott.ssa Elena Inserra, Segretaria Generale - Presidente; 2. dott. Donato Sarno, Dirigente FD responsabile del personale — componente; La parte sindacale ammessa alla contrattazione è composta dalla RSU Aziendale e dalle seguenti organizzazioni sindacali: a. CGIL – FP Presente alla trattativa	



		PROVINCIA DI NAPOLI	
		 b. CISL – FPS c. UIL – FPL d. CSA Regioni e Autonomie locali Al termine della fase negoziale, l'ipote dalle OO.SS. Territoriali presenti e dalla Il presente contratto integrativo econo 	RSU Aziendale.
Soggetti destinatari dirigente, inquadrato nelle categorie professionali di cui al C 31.03.1999 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a te determinato.		e professionali di cui al CCNL	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Il contratto decentrato integrativo di parte economica concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Lo stesso ha disciplinato le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. In particolare, sono state trattate le seguenti materie: a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 67, per le finalità previste dall'art. 68;	
		b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione corrisposti al personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi; ;	
		c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste dall'art. 68, del CCNL 21.05.2018;	
		d) i criteri delle forme di incentiva prestazioni correlate alla utilizzazi 67, comma 3, lettera c), del CCNL 2	ione delle risorse indicate nell'art.
Intervento dell'Organo di controllo interno. Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione del rispetto degli		L'ipotesi di accordo con allegata relazi con nota prot. n del è Conti, ai fini del controllo sulla comp ipotesi con i vincoli di bilancio, noncl oneri, ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 2	stata inviata al Revisore Unico dei atibilità dei costi derivanti da tale hé per la certificazione dei relativi 1.05.2018.
		Il Revisore Unico, con il verbale n ha espresso parere favorevole circa compatibilità dei costi della contratt bilancio.	il rispetto della procedura e la azione decentrata con i vincoli di
Rispetto dell'ite adempimenti proces illustrativa. Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del		È stato adottato il Piano della perform 150/2009?	nance previsto dall'art. 10 del d.lgs.
		Con delibera di Giunta comunale n. 12 il Piano Esecutivo di Gestione ai sensi (Nel predetto atto sono unificati il pia all'articolo 108, comma 1, del TUEL (all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009.	dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL. no dettagliato degli obiettivì di cui



divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, adeguato alle disposizioni disposte dal D.lgs. n. 97/2016, per il triennio 2019/2021 è stato adottato con delibera di Giunta comunale n. 43 del 31.01.2019. L'art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato abrogato dall'art. 53 dello stesso D.lgs. n. 33/2013.

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, attualmente disciplinato dal D.lgs. n. 33/2013.

Il Comune di Sorrento procede costantemente alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati concernenti la contrattazione decentrata integrativa e quelli espressamente indicati dalla su richiamata normativa.

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

La Relazione della Performance per l'anno 2019 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 90 del 06.08.2020, e validata dal Nucleo di valutazione con verbale n. 87 del 05.08.2020.

Eventuali osservazioni: Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, la valutazione delle prestazioni del personale con funzioni dirigenziali e il controllo strategico, sono attribuite all'"Organismo indipendente di valutazione". Atteso che la CIVIT, con delibera n. 121/2010, ha precisato che rientra nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'OIV, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di continuare ad avvalersi del "Nucleo di valutazione", di cui all'art. 4, comma 2 lettera g), della Legge 4 marzo 2009, n. 15, al quale sono state attribuite tutte le funzioni indicate dal predetto art. 14.



MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO.

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Come evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, la contrattazione integrativa è espressamente regolata dai contratti collettivi nazionali e deve rispettare limiti e materie in essi previsti. Attualmente gli atti di contrattazione integrativa possono appartenere a tre distinte tipologie, descritti nella stessa circolare.

- contratti integrativi normativi (c.d. articolato) si tratta di atti che definiscono la cornice di regole
 generali concordate in sede integrativa e sono riferiti ad un arco temporale stabilito dalla
 contrattazione di primo livello (es. quadriennio fino alla tornata contrattuale 2006-2009);
- contratti integrativi economici costituiscono gli atti che compiutamente e periodicamente rendono conto della programmazione contrattata delle risorse in sede locale e sono riferiti, su indicazione dei contratti collettivi di primo livello in essere (Ccnl, Ccrl o Ccpl), ad un biennio o, più frequentemente, ad uno specifico anno;
- contratti stralcio su specifiche materie (normativi o economici), che possono essere siglati dalle delegazioni trattanti purché nel rispetto delle cornici di regole disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di primo livello.

Con la sottoscrizione del CCNL del 21.05.2018 si rende necessario, ai sensi dell'art. 8 dello stesso CCNL, procedere alla sottoscrizione di un CDI triennale di parte normativa, con il quale si definiscono le regole generali concordate in sede integrativa riferite ad un arco temporale stabilito dalla contrattazione di primo livello. A riguardo, si rileva che nel nostro Ente si è proceduto alla sottoscrizione di un nuovo *Contratto decentrato integrativo, c.d. articolato in data 27.11.2019.* Con il predetto contratto, a valere per il triennio 2019/2021, sono state disciplinate le materie devolute a tale livello di contrattazione e le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi.

In applicazione delle disposizioni inserite nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018, la Delegazione trattante annualmente procede alla sottoscrizione di un *Contratto integrativo economico*, con il quale vengono disciplinate esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, , in base al quale le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL.

In data 15.12.2020, a seguito invio delle linee programmatiche emanate con deliberazione di Giunta comunale n. 143/2020, la Delegazione trattante ha avviato il tavolo negoziale per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative all'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020. Nella Delegazione trattante del 17.12.2020 la parte pubblica e la parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il contratto integrativo di parte economica per l'anno 2020 per il personale non dirigente.

L'ipotesi di accordo si propone di assicurare la continuità e il migliore svolgimento delle funzioni istituzionali affinché l'Amministrazione comunale possa garantire ai cittadini il miglioramento continuo dei servizi prodotti,



nonché di supportare il mantenimento della qualità dei servizi, anche attraverso la valorizzazione dell'impegno profuso dal personale nel raggiungimento degli obiettivi.

Durante il tavolo negoziale le parti hanno condiviso l'esigenza di orientare la struttura dell'accordo al rispetto di alcuni principi generali che devono sovrintendere alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. In particolare, garantire il rispetto della differenziazione tra "risorse stabili" e "risorse variabili" così come definite dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, precisando che:

- a. le risorse finanziarie stabili servono a remunerare costanti e positive prestazioni, segnale di accrescimento di competenze anch'esse non variabili nel tempo, ma anzi garanzia di prestazione positiva, elevata e continuativa; (finanziamento delle posizioni organizzative e alte professionalità, indennità di comparto, progressioni orizzontali, ed eventuali indennità fisse e continuative comunque definite e legate all'organizzazione del lavoro);
- b. le risorse finanziarie variabili sono stati utilizzati per il finanziamento degli incentivi correlati alla produttività individuale e organizzativa e al miglioramento dei servizi e correlati a fattori variabili nel tempo (raggiungimento di obiettivi o progetti specifici, ecc.).

Il presente modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione del Revisore dei conti ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale. Di seguito vengono illustrati i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Con il primo articolo viene specificato che il contratto è destinato a regolamentare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2020, nel rispetto dei criteri generali fissati con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa relativo al triennio 2019/2021 sottoscritto il 27.11.2019. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020.

Art. 2 - Quadro normativo e contrattuale

Con il presente articolo viene richiamato il nuovo contesto normativo nel quale si inserisce il CDI. In tale ambito, le parti prendono atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.lgs. n. 165/2001 e n. 150/2009, come modificati dai nuovi decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 25.05.2017, emanati in attuazione della riforma del lavoro pubblico, di cui alla legge n. 24/2015.



Art. 3 - Finalità

Si ribadiscono i principi portanti ai quali deve essere finalizzata la contrattazione integrativa. Il nuovo articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 54 del d.lgs. n. 150 del 2009, ribadisce innanzitutto che la CDI deve essere finalizzata al conseguimento di "adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici".

Art. 4 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

Si prevede la possibilità, in capo alla Delegazione trattante, di procedere alla convocazione delle parti per esaminare eventuali controversie scaturite dall'applicazione del CDI e di definire una un'interpretazione condivisa delle clausole di difficile applicazione.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 5 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21.05.2018

Con il presente articolo vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili secondo la disciplina dettata dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:

- a) "risorse decentrate stabili", utilizzando le voci riportate ai commi 1 e 2, che ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
- b) "risorse decentrate variabili", utilizzando le voci indicate dal comma 3, che comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

In particolare, si precisa che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato l'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Nel presente articolo è riportata una Tabella nella quale viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e restano confermate per gli anni successivi. Vengono specificate le



modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate secondo la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, che rappresenta la base di partenza del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa.

Si precisa che nella parte stabile vengono inserite le risorse per il finanziamento dell'indennità di comparto, relativamente alla prima colonna della tabella D, in quanto, in base a quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004, tali risorse sono da reperire con mezzi di bilancio dell'Ente, mentre le somme relative alla seconda e alla terza colonna sono a carico del fondo delle risorse decentrate stabili. A tal fine, annualmente vengono determinate le somme occorrenti al finanziamento dell'indennità di comparto previste dalla prima colonna, che non devono essere considerate quale parte integrante che costituisce l'importo complessivo del fondo, ma risorse a destinazione vincolata al finanziamento di una parte dell'indennità di comparto. Pertanto, tali somme non vanno inserite nella Tabella 15 del Conto Annuale.

In ossequio alle succitate disposizioni, il fondo delle risorse decentrate stabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020 è determinato con gli importi riportati nel seguente prospetto.

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2020	
RISORSE STABILI TABELLA A	€ 677.872,27

Atteso che la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al dirigente competente in materia di personale, con determinazione n. 509 del 20.04.2020, si è proceduto a formalizzare la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse aventi carattere di certezza e di continuità.

Art. 6 - Riduzione del fondo ex art. 1, comma 456, della legge 27.12.2013, n. 147

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.

Per la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Ente si è avvalso delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 del 08.05.2015, con la quale ha precisato che, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, occorre garantire il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis del DL n. 78/2010 e, quindi, riduzione per il rispetto del limite 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione effettuata nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010.

Dal contratto decentrato integrativo economico per l'anno 2014, si rileva che le riduzioni operate in base alla disciplina innanzi richiamata sono state quantificate in € 10.810,00.

Dopo l'applicazione della citata disciplina, si rileva che il fondo delle risorse decentrate stabili, da utilizzare per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 risulta quantificato in € 667.062,27.



Art. 7 – Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 67, comma 3 e seguenti del CCNL 21.05.2018

Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 comma 3 e seguenti del CCNL 21.05.2020, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai contratti nazionali vigenti.

Nel presente articolo viene riportata una Tabella con la quale vengono illustrate le modalità e i riferimenti normativi che hanno portato alla costituzione del fondo delle risorse decentrate che assumono caratteristiche di eventualità e di variabilità e che annualmente devono essere verificate dall'organo politico di governo al quale spetta l'onere di valutare l'entità delle risorse da inserire nel fondo, individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse finanziarie secondo quanto previsto dal comma 4 e dal comma 5 – lettera b) del citato art. 67.

Nella medesima Tabella viene illustrata la costituzione del fondo delle risorse relativa agli incrementi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale di cui al comma 3 – lettera c) dell'art. 67. Si precisa che tali somme sono comprensive degli oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente.

Considerato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, come espressamente disposto dal comma 6 dell'art. 67, l'Amministrazione comunale, con la richiamata delibera di Giunta comunale n.143 del 16.11.2020, recante le linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica per la negoziazione dell'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, ha autorizzato l'incremento delle risorse di parte variabile relative alla percentuale pari all'1,2% del monte salari 1997.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che la Ragioneria Generale dello Stato, unitamente alle indicazioni fornite annualmente per la redazione del Conto annuale del personale, ha sempre precisato che nella scheda denominata "Specifiche informazioni sulla Contrattazione Integrativa (SICI)", occorre inserire la data di certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti della costituzione del fondo dell'anno di riferimento ex art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.

Con il verbale n. ____ del ______, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il parere favorevole sulla costituzione del fondo in ordine alla compatibilità dei costi previsti dal medesimo contratto con i vincoli di bilancio.

In seguito all'applicazione della predetta disciplina, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili da utilizzare per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020 viene così rideterminato.

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		
RISORSE DECENTRATE STABILI – Comma 1 – 2 art. 67 del CCNL 21.05.2018	€ 667.062,27	
RISORSE DECENTRATE VARIABILI – Comma 3 – 4 art. 67 del CCNL 21.05.2018	€ 208.603,11	
RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI	€ 875.665,38	



Art. 8 - Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

Il presente articolo illustra le modalità attuative della nuova disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, in base alla quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

In base a quanto sancito dalla richiamata normativa, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti dell'anno 2016, occorre fare riferimento a tutte le somme destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto e, quindi, con riferimento alle risorse stabili e variabili, tenendo conto delle risorse non soggette a riduzione, c.d. risorse neutre, in applicazione delle regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001.

A riguardo si precisa che, in base a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

Inoltre si rende necessario prendere in considerazione la delibera n. 7 del 06.04.2017 della Corte dei Conti Sezioni Autonomie che, da ultimo, ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015.

In ossequio alle disposizioni e ai pareri sopra richiamati, è stato redatto un prospetto con il quale sono riportate le voci che si ritengono non soggette a riduzione, ai fini della determinazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa da considerare per la corretta applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi al totale del:

- a) fondo per le risorse decentrate, come individuato dall'articolo 67 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 maggio 2018;
- b) ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo;
- c) ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1 aprile 1999.

Con determinazione dirigenziale n. 469 del 10.04.2020, è stata formalizzato la costituzione del fondo per il lavoro straordinario nel predetto importo di € 70.527,36, con contestuale impegno di spesa. A riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 67, comma 2 – lettera g), del CCNL 21.05.2018, la contrattazione decentrata integrativa di parte normativa per l'anno 2019, ha proceduto ad una stabile riduzione del fondo delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario nella misura del 20% delle somme disponibili, pari ad € 17.631,84, da destinare al fondo delle risorse per la contrattazione integrativa. Nell'anno 2016, il fondo per il



finanziamento delle prestazioni straordinarie era quantificato, in base alle disposizioni contenute nell'art. 14 del CCNL del 01.04.1999, in un importo di € 88.159,20. Pertanto, si attesta che l'incremento delle risorse decentrate risulta effettuato ad invarianza complessiva delle risorse stanziate.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 03.07.2018, l'Amministrazione comunale ha preso atto della costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per l'avvio del tavolo negoziale relativo al CDI anno 2018, determinato in attuazione della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21.05.2018. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 67 del citato CCNL le risorse, in misura pari a quelle utilizzate nell'anno 2017 per l'area delle posizioni organizzative, vengono sottratte al fondo delle risorse per il personale non dirigente e vengono finanziate con oneri a carico del bilancio. Con la costituzione del fondo anno 2018 si è proceduto alla riduzione delle somme destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 13 del CCNL 21.05.2018 per il personale dell'Area delle posizioni organizzative, che risultano determinate in un importo di € 135.800,00.

Su tale materia, occorre evidenziare che l'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018 ha sancito che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, quest'ultime ancorché finanziati con risorse a carico del bilancio, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Per quanto precede, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2020, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 895.624,42	€ 187.873,17	€ 88.159,20	€ 135.800,00	€ 931.710,45

Si precisa, altresì, che nell'anno 2016, a seguito applicazione della disciplina vincolistica contenuta nell'art. 1, comma 236 della legge n. 208/2015, non si è reso necessario procedere alla decurtazione del fondo delle risorse decentrate, in quanto lo stesso è risultato inferiore all'importo dell'anno 2015, anche a seguito determinazione sulla variazione della media del personale in servizio negli anni presi a riferimento.

Per la verifica, in ordine al rispetto della disciplina introdotta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75, si è proceduto alla elaborazione del prospetto di seguito riportato che descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2020 con le stesse modalità utilizzate nella costituzione del fondo anno 2016, sopra illustrato.

Totale fondo risorse decentrate 2020	Voci da escludere	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 875.665,38	€ 158.994,84	€ 70.527,36	€ 135.800,00	€ 922.997,90



Dopo l'applicazione dei criteri innanzi descritti, si rileva che il fondo costituito per l'anno 2020 non deve essere ridotto in quanto lo stesso risulta inferiore a quello determinato nell'anno 2016.

In riferimento alle materie in esame, si segnala che l'art. 33, comma 2, della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio riferito al 31.12.2018.

Con Decreto Ministeriale del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nel medesimo anno, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

In relazione alla citata disciplina, le parti hanno preso atto che per l'anno 2020 resta confermato il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017. In particolare, si precisa che il numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2020, anche a seguito delle assunzioni effettuate in ossequio al piano dei fabbisogni approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 42 del 28.02.2020 e confermato con deliberazione n. 99 del 13.08.2020, risulta inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018.

In conclusione, il fondo delle risorse decentrate da utilizzare per la C.D.I. anno 2020 comprensivo delle somme non soggette a riduzione, è confermato nell'importo indicato all'articolo precedente per € 875.665,38.

Art. 9 – Revisione dei fondi delle risorse decentrate destinate alla C.D.I. ex art. 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Nell'ambito delle verifiche sul Conto annuale relativo all'esercizio finanziario per l'anno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato formulava alcuni rilievi circa le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate per gli anni precedenti. Sulla scorta delle osservazioni della RGS, si procedeva ad avviare apposita verifica, dalla quale scaturiva che l'Ente, a partire dalla sottoscrizione del CDI anno 2004, ha proceduto all'integrazione del fondo delle risorse decentrate stabili per un importo pari ad € 920.690,92, utilizzando un sistema di calcolo non conforme alle disposizioni contrattuali.

L'art. 40, comma 3-quinques, sesto periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto obbligo di recupero delle somme indebitamente erogate nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Sul punto è intervenuto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 4 stabilisce che gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a



questa destinate, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

A seguito rideterminazione, a partire dall'anno 2013, del fondo delle risorse decentrate nel rispetto delle indicazioni fornite dalla stessa RGS, l'Amministrazione comunale, con DGM n. 53 del 04.03.2015, ha stabilito di procedere in autotutela al recupero delle somme innanzi indicate, in un arco temporale di nove anni, attraverso una riduzione annua del fondo disponibile di un importo di € 102.299,00 con decorrenza dal 2015. Con la stessa deliberazione, si prendeva atto che con la stipula del CDI per l'anno 2014, sottoscritto in data 16/03/2015, era stata effettuata una prima riduzione delle risorse del fondo a titolo cautelativo per un importo di € 24.000,00 per il recupero delle predette somme.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 07.06.2017 del D.lgs. 25.05.2017 n. 75, attuativo della legge di riforma della P.A., c.d. Legge Madia, il legislatore ha apportato una serie di modifiche e integrazioni al testo unico sul pubblico impiego di cui al D.lgs. n. 165/2001. Sulle materie in esame, si rileva che il comma 1 dell'art. 11, ha inserito alcune modifiche all'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001 che hanno integrato ed aggiornato la preesistente disciplina in caso di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione decentrata integrativa. In particolare, la lettera f) del citato comma 1 dell'art. 11 ha sostituito il sesto periodo comma 3-quinquies dell'art. 40, prevedendo che: "In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli."

Con delibera di Giunta comunale n.195 del 27/06/2017 l'Amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di riformulare il piano di recupero, avviato con delibera di G.C. n. 53/2015, avvalendosi della nuova disciplina introdotta dall'art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 11 del D.lgs. n. 75 del 22/05/2017.

Con la riformulazione del nuovo piano di recupero è stato accertato che le somme già recuperate ammontano ad € 204.598,00 e che le somme ancora da recuperare sono quantificate in € 692.092,92 e, pertanto, le quote annuali da decurtare sul fondo delle risorse decentrate per le restanti sette annualità sono determinate in un importo di importo di € 98.870,42.

Alla luce di quanto sopra delineato, il fondo delle risorse decentrate stabili destinato alla contrattazione decentrata per l'anno 2020 viene così rideterminato:

TOTALE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020			
RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI	€ 875.665,38		
Recupero somme ex art. 40, comma 3-quinquies, del D.lgs. n. 165/2001	€ 98.870,42		
RISORSE DECENTRATE STABILI DISPONIBILI	€ 776.794,96		

Per quanto precede, si attesta che le somme ancora da recuperare sul fondo delle risorse decentrate destinate alla C.D.I. ammontano ad € 296.611,66. Tali importi saranno recuperate nelle prossime tre annualità a carico del fondo medesimo.



TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI

Art. 10 - Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Nel presente articolo sono illustrate analiticamente le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, quali quelle occorrenti al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate negli anni precedenti e dell'indennità di comparto. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili".

Con la sottoscrizione del CDI in esame, le parti hanno concordato nel procedere al finanziamento della progressione economica orizzontale per l'anno 2020 per un importo di € 21.500,00, pari ad una percentuale del 50% della spesa complessiva calcolata sui dipendenti in possesso dei requisiti per accedere a tale istituto contrattuale, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del CCNL 21.05.2018.

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avverrà a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Sistema permanente di valutazione.

Atteso che il fondo delle risorse decentrate stabili anno 2020 è stato determinato in € 667.062,27, si è proceduto prioritariamente ad escludere quelle somme che hanno una destinazione vincolata, come illustrate nella Tabella inserita nel presente articolo, per un importo di € 366.199,91, in quanto correlate al finanziamento degli istituti contrattuali aventi carattere fisso e continuativo, quali le progressioni economiche storiche e quelle programmate per l'anno 2020, nonché le some relative al pagamento dell'indennità di comparto.

Art. 11 – Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

A seguito finanziamento degli istituti stabili, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili disponibile per la contrattazione decentrata anno 2020 è stato determinato in € 410.595,05. Nel presente articolo sono riportati i prospetti recanti i singoli fondi per il finanziamento degli istituti demandati alla contrattazione integrativa, come di seguito illustrato:

- ⇒ le risorse per la corresponsione degli istituti c.d. "ristorativi" previsti dal comma 2 lettere c) d) e) dell'art. 68 del CCNL 21.05.2018, per un importo di € 147.000,00 è stato utilizzato dalla Delegazione trattante per il finanziamento degli istituti contrattuali, le cui modalità di ripartizione e i criteri generali per l'individuazione degli aventi diritto, sono illustrati in dettaglio nel successivo articolo.
- ⇒ In attuazione del TITOLO VI del CCNL del 21.05.2018, la contrattazione decentrata ha proceduto al finanziamento dei nuovi istituti contrattuali riservati al personale dell'area di vigilanza, come dal comma 2 lettera f) del succitato art. 68, per un importo di € 42.500,00;
- ⇒ fondo di € 103.027,58, in quanto correlate al pagamento degli incentivi per prestazioni o per il raggiungimento di risultati del personale impegnato nelle attività che prevedono nuove entrate finanziarie e che specifiche disposizioni di legge finalizzano per le predette finalità, ex comma 2 lettera g) e h) dell'art. 68 del CCNL 21.05.2018;



La restante somma pari ad € 118.067,47 viene utilizzata per il finanziamento della performance organizzativa e individuale di cui al comma 2 - lettere a) - b) dell'68, e comunque nel rispetto della disciplina definita nel Titolo VIII del CCDI di parte normativa del 27.11.2019.

Art. 12 - Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

Il presente articolo ripercorre ogni istituto contrattuale finanziato a livello decentrato, illustrandone in modo dettagliato i contenuti e gli eventuali elementi necessari all'individuazione circa il possesso dei requisiti per l'assegnazione delle quote al personale avente diritto.

Punto 1. - Indennità di turnazione

Fonte contrattuale: art. 23 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall'art. 23 del CCNL 21.05.2018 per la gestione della turnazione per il Servizio di Polizia Locale che prevede un orario di servizio giornaliero con durata pari a 12 ore e consiste in una rotazione del personale con prestazione lavorativa in orario antimeridiano e pomeridiano. **Risorse utilizzate € 72.000,00.**

Punto 2. - Indennità di reperibilità

Fonte contrattuale: art. 24 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata una sintesi della disciplina dettata dall'art. 24 del CCNL 21.05.2018 per la gestione del servizio di pronta reperibilità, istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili.

Con il CCDI di parte normativa del 27.11.2019 sono stati individuati i servizi di pronta reperibilità, come riportati nel CDI che ci occupa. Risorse utilizzate € 24.000,00.

Punto 3. - Indennità condizioni di lavoro

Fonte contrattuale: art. 70-bis e art. 68, comma 2 – lettera c), del CCNL 21.05.2018

Vengono illustrati i criteri per la corresponsione dell'indennità condizioni di lavoro correlate alle prestazioni di lavoro che comportano condizioni di disagio, di rischio e maneggio valori, in applicazione dell'art. 26 del CCDI di parte normativa del 27.11.2019. L'indennità giornaliera, quantificata in base ai predetti criteri, è corrisposta al personale addetto alle funzioni individuate in sede di Delegazione trattante. **Risorse utilizzate € 18.000,00.**



Punto 4. – Indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno

Fonte contrattuale: art. 24, comma 5, del CCNL 14.09.2000 e art. 68, comma 2 – lettera d), del CCNL 21.05.2018

Si riporta la disciplina per l'attribuzione dell'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo – notturno, corrisposta al personale che svolge parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20% e in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%. Risorse utilizzate € 2.000,00.

Punto 5. - Indennità per particolari e specifiche responsabilità

Fonte contrattuale: art. 70-quinquies, comma 1, e art. 68, comma 2 – lettera e), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata la disciplina per l'attribuzione dei compensi correlati a specifiche responsabilità di cui al TITOLO VII del CCDI di parte normativa del 27.11.2019, al personale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

Atteso che la contrattazione nazionale indica la misura dei compensi in un importo non superiore ad € 3.000,00 annui lordi e in assenza di una disciplina specifica di definizione del concetto di "responsabilità", la Delegazione trattante ha proceduto all'individuazione degli elementi fondamentali da considerare nella definizione delle particolari responsabilità e le circostanze legittimanti l'erogazione del compenso, definendo i criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto. Risorse utilizzate € 31.000,00.

Punto 6. - Compensi per specifiche funzioni di responsabilità

Fonte contrattuale: art. 70-quinquies, comma 2, e art. 68, comma 2 – lettera e), del CCNL 21.05.2018

L'indennità di cui all'art. 33, comma 4 – lettera B., del CCDI di parte normativa del 27.11.2019 è finalizzata a compensare specifiche funzioni di responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli Enti.

La richiamata normativa contrattuale individua formalmente i profili professionali e i compiti che legittimano l'erogazione del compenso che non può essere superiore a € 350,00 annui lordi. La contrattazione decentrata ha ritenuto di non procedere al finanziamento di tale istituto contrattuale. **Risorse utilizzate € 0,00.**

Punto 7. – Indennità per servizio esterno del personale addetto al Servizio di Polizia Municipale

Fonte contrattuale: art. 56-quinquies e art. 68, comma 2 – lettera f), del CCNL 21.05.2018



In base alle disposizioni introdotte dall'art. 56-quinquies del CCNL 21.05.2018, al personale della Polizia Municipale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso in ambienti esterni.

L'art. 34 del CCDI di parte normativa del 27.11.2019 ha definito i criteri per la determinazione dell'indennità sulla base dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente. Risorse utilizzate € 33.500,00.

Punto 8. – Indennità per funzioni di responsabilità assegnate al personale di Polizia Municipale

Fonte contrattuale: art. 56-sexies e art. 68, comma 2 – lettera f), del CCNL 21.05.2018

Viene riportata la disciplina per l'attribuzione dei compensi correlati a funzioni di responsabilità, di cui all'art. 35 del CCDI di parte normativa, al personale assegnato al Corpo di Polizia Municipale della categoria D e C che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 13 e seguenti del CCNL 21.05.2018.

Atteso che la contrattazione nazionale indica la misura dei compensi in un importo non superiore ad € 3.000,00 annui lordi e in assenza di una disciplina specifica per l'attuazione di tale istituto, la Delegazione trattante ha proceduto all'individuazione degli indicatori da considerare nella definizione delle particolari responsabilità e le circostanze legittimanti l'erogazione del compenso, definendo i criteri sia per la individuazione degli incarichi di responsabilità sia per la quantificazione dei compensi al personale avente diritto. Risorse utilizzate € 4.000,00.

Punto 9. – Produttività Individuale e Collettiva ex art. 37 del CCNL 22.01.2004.

Fonte contrattuale: art. 69 e art. 68, comma 2, lettera a) e b), del CCNL 21.05.2018

In sede di contrattazione decentrata integrativa è stato quantizzato in € 118.067,47 il finanziamento del fondo correlato alla corresponsione dei compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e organizzativa ed il miglioramento dei servizi, di cui agli articoli 18 e 19 del D.lgs. n. 150 del 27.10.2009. Tale fondo viene utilizzato nel rispetto della disciplina illustrata nel Titolo IX del CCDI di parte normativa del 27.11.2019.

Si precisa che l'art. 41 del citato CCDI ha disciplinato i criteri per l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 69 del CCNL 21.05.2018, secondo cui in ogni Ente, nell'attribuzione dei compensi correlati alla performance individuale, bisogna prevedere una maggiorazione del premio individuale ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, la cui misura viene determinata in sede di contrattazione decentrata.

Il sistema d'incentivazione del personale si basa sul contributo fornito nel raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili con posizione organizzativa per servizio e centro di responsabilità, come risultanti dal Piano degli



obiettivi, di cui all'art. 4, comma 2 – lettera a), del D.lgs. n. 150/82009, con il quale saranno individuati gli obiettivi gestionali per l'anno di riferimento attraverso l'approvazione del PEG.

Per quanto attiene alle ulteriori fasi relative al ciclo di gestione della performance previste dal citato comma 2 dell'art. 4, con particolare riferimento alla misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale, nonché dell'utilizzo dei sistemi premianti da corrispondere secondo criteri di valorizzazione del merito, si evidenzia che con delibera di Giunta comunale n. 128 del 16.05.2019 è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance per la corresponsione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale e alla performance organizzativa.

L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi nella fase di determinazione dell'indennità di risultato per i titolari di posizione organizzativa.

Punto 10. – Fondo per il finanziamento delle attività di potenziamento dei servizi di controllo della viabilità e della sicurezza urbana.

Fonte contrattuale: art. 67, comma 5, del CCNL del 21.05.2018.

In relazione alle risorse integrative previste dal comma 5 dell'art. 67, si rileva altresì che l'Amministrazione comunale, con la deliberazione giuntale n. 143/2020, ha integrato il fondo della produttività e il miglioramento dei servizi del Corpo di Polizia Municipale con risorse aggiuntive per un importo di € 5.000,00. Nel rispetto della richiamata disciplina contrattuale, l'utilizzo di tali risorse si realizza a seguito verifica delle seguenti condizioni.

- 1) Definizione di un progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, secondo le linee programmatiche indicate dall'Amministrazione comunale.
- 2) Innalzamento della qualità o quantità dei servizi del servizio controllo e sicurezza sul territorio.
- 3) La relazione finale deve evidenziare, altresì, il ruolo fondamentale che ha il personale nel conseguimento dei risultati e che siano stati ottenuti grazie ad un maggiore impegno e alla massima disponibilità delle persone impegnate, anche attraverso turni di lavoro più disagiati.

Il Dirigente predisporrà apposite verifiche periodiche per eventuali aggiustamenti e/o regolazioni in itinere. Per le procedure e modalità di valutazione dei risultati conseguiti e di erogazione del premio si rinvia al vigente sistema permanente di valutazione, come illustrato al punto precedente.

Punto 11. – Fondo per la produttività individuale correlato all'incentivazione di effettivi incrementi di prestazioni e di risultati e al miglioramento dei servizi.

Fonte contrattuale: art. 68, comma 2, lettera g), del CCNL 21.05.2018



Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 − lettera c) − del CCNL 21.05.2018, è stato quantizzato per un importo pari ad € 101.527,58 e viene utilizzato nel rispetto della disciplina come di seguito descritta:

✓ le somme pari ad € 68.280,58 sono state inserite nel fondo ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 113, comma 2, del nuovo Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le stesse vanno verificate dai quadri economici delle opere pubbliche di competenza. Tali compensi in misura non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posti a base di gara, sono destinati a remunerare gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico.

In particolare, la nuova disciplina prevede che l'80% dell'apposito fondo, costituito ai sensi del comma 2 del predetto art. 113, viene ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento comunale, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate.

In ossequio alle richiamate disposizioni legislative, con l'accordo stralcio al CCDI del 04.04.2017 sono stati fissati i criteri generali sulle modalità di ripartizione del fondo e si è preso atto del regolamento comunale proposto dalla parte pubblica.

✓ Con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 03.04.2015, è stato approvato il Regolamento dell'Avvocatura civica per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale e della corresponsione dei compensi professionali a favore del legale interno per le sentenze ed i provvedimenti intervenuti e giunti a definizione, in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 del 11.08.2014, che ha introdotto una nuova disciplina che stabilisce i criteri generali del riparto cui devono attenersi gli Enti e la definizione di alcuni aspetti legati alla contrattazione integrativa decentrata.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14.09.2000, in fase di costituzione del fondo si è proceduto all'integrazione delle somme relative a pronunzie con condanna della controparte, pari ad un importo di € 30.000,00. Si precisa che i costi di tali compensi non incidono sul bilancio dell'Ente e saranno liquidati solo a seguito accertamento delle somme effettivamente corrisposte dalla parte soccombente. Inoltre, è stato previsto lo stanziamento di una somma presunta pari ad € 1.000,00 per il finanziamento delle indennità in caso di sentenza favorevole con compensazione di spese.

Le risorse complessive pari ad € 31.000,00, sono destinati al personale appartenente al Servizio Avvocatura in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio dell'Ente Comunale in sede giudiziale ed extragiudiziale. I compensi professionali ai legali interni vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi.

✓ Ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL del 21.05.2018, sono compresi in questa fattispecie le risorse rientranti nei



compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT. Per tali finalità e sulla scorta delle comunicazioni trasmesse dai Servizi Demografici, ai quali sono assegnate le attività di che trattasi, si prevede l'istituzione di un fondo per un importo di € 2.247,00, finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore del personale addetto alle rilevazioni statistiche.

Le predette risorse per indagini ISTAT trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c). Tali compensi sono erogati al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti. Le prestazioni lavorative rese per le predette attività sono svolti esclusivamente al di fuori dell'ordinario orario di lavoro.

Si precisa che, tali risorse rappresentano somme presunte, in quanto trattasi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell'attività svolte nell'ambito dei servizi competenti. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge n. 350/2003, gli importi destinati ai compensi per l'incentivazione della produttività collegate alle risorse innanzi indicate sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'ente.

Punto 12. – Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate al servizio di notifica da parte dei messi comunali.

Fonte contrattuale art. 67, comma 3 - lett. h).

Viene istituito un fondo con una somma presunta di € 1.500,00, finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori che sarà finanziata con una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria. La corresponsione dei compensi avviene nella misura del 50% delle somme pagate, previa verifica delle somme effettivamente incassate.

Art. 13 - Disposizione finale

Con il presente articolo si prende atto che: "Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto il 27.11.2019."

Il Dirigente FD
Donato Sarno

